

**COMUNICATO UFFICIALE**

n. 1 Roma 25 agosto 2017

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Il Giorno 25 agosto 2017 alle ore 15.00 si è riunita in video conferenza, la Corte Sportiva di Appello Federale, composta dai Signori:

**Avv. Jacopo Caproni – Presidente**

**Avv. Enrico Zorzi – Vice Presidente**

**Avv. Paola Fiorillo – Componente**

Convocata per esaminare e decidere il reclamo proposto in data 21 agosto u.s. dalla Società A.S.D. Montemagno. avverso la decisione del G.S. del 24/07/2017 n. 3/2017 C.U. comunicata alla società reclamante in data 18 agosto 2017 che ha inflitto le sanzioni della penalizzazione di un punto e l'ammenda di € 20,00 ai sensi dell'art. 18 lett. B) Regolamento Tecnico alla predetta società.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con reclamo tempestivamente depositato, la Società A.S.D. Montemagno impugnava le sanzioni comminate dal predetto Comunicato Ufficiale, sostanzialmente negando la legittimità del provvedimento come da ricorso allegato.

Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, udito il Sig. Andrea Costanzo, nella qualità di delegato della Società reclamante, che confermava le circostanze e quanto esposto integralmente nel reclamo presentato, la Corte si riuniva in Camera di Consiglio per deliberare in merito al procedimento.

All'esito della Camera di Consiglio, dopo ampia ed articolata discussione, la Corte ha emesso il seguente dispositivo:

**MOTIVAZIONI**

La Corte è stata investita dell'esame del reclamo proposto in data 21 agosto u.s. dalla Società A.S.D. Montemagno avverso la decisione del G.S. del 24/07/2017 n. 3/2017 C.U. comunicata alla società reclamante in data 18 agosto 2017, che ha inflitto le sanzioni della penalizzazione di un punto e l'ammenda di € 20,00 ai sensi dell'art. 18 lett. B) Regolamento Tecnico alla predetta società che aveva omesso di partecipare, senza alcun giustificato motivo alla gara del 24 giugno 2017, valida per il campionato Serie C Muro tra ASD Allegra Settime – ADT Montemagno.

Preliminarmente la Corte ha esaminato la tempestività e l'ammissibilità del reclamo, non riscontrando alcuna violazione dei termini e delle modalità concesse per la proposizione dello stesso ai sensi dell'art. 28 RG, verificando altresì il pagamento del contributo di accesso alla giustizia.

Il ricorso infatti, anticipato a mezzo email è stato inviato tempestivamente, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società, a mezzo racc. a.r. entro i termini previsti, corredato dalla ricevuta di pagamento di quanto dovuto.

Il ricorso è quindi da un punto di vista formale ammissibile e deve per tanto essere esaminato.

Le doglianze mosse dalla società reclamante sono, in buona sostanza, circoscritte alla legittimità del provvedimento impugnato [dello stesso] sotto il profilo della regolarità e tempestività del procedimento da cui è scaturito nonché alla posizione soggettiva del Giudice Sportivo che lo ha emesso.

A dire del reclamante il Giudice Sportivo ha commesso vari errori procedurali e risulterebbe essere tesserato con affiliata partecipante al campionato Serie C-Muro. Va precisato che il reclamante nulla obietta sulla circostanza di fatto della mancata partecipazione alla gara del 24 giugno 2017 e che nulla osserva o rileva in merito alla sconfitta a tavolino inflitta con l'omologazione della gara.

Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ha ritenuto opportuno acquisire presso i competenti uffici federali, esercitando i propri poteri istruttori, la documentazione relativa al fascicolo di primo grado, la situazione del tesseramento del sig. Corrado Soffientino, Giudice Sportivo che aveva emesso il provvedimento, nonché la classifica e il calendario delle gare del campionato di Serie C-Muro.

L'acquisizione di tale documentazione si è poi rilevata decisiva per la formulazione del giudizio.

Dalla lettura della decisione e dalla acquisizione del fascicolo di primo grado è emerso con chiarezza che il provvedimento prot. N. 3/2017 emesso dal G.S. Avv. Corrado Soffientino il 24.7.2017 e comunicato alla reclamante il successivo 18 agosto, è stato emesso su richiesta del G.S. e relativa risposta della società ASD ALEGRA SETTIME, mediante comunicazione inviata a mezzo email al Giudice Sportivo in data 17 luglio 2017.

Il regolamento di giustizia prevede, all'art. 23, una duplice modalità di attivazione del Giudice Sportivo:

**ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI TAMBURELLO TESSER. MASCHILE E FEMMINILE**

CONI - Foro Italcico - Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. 06.32723211 - fax 06.32723215

[www.federtamburello.it](http://www.federtamburello.it) - e-mail [federtamburello@federtamburello.it](mailto:federtamburello@federtamburello.it)

Codice Fiscale 80091990582 - Partita IVA 02122861004



- mediante l'acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su impulso della Procura Federale (art. 23 RG comma 1 lett a);
- su istanza di un soggetto titolare di un posizione giuridica tutelata dell'ordinamento (art. 23 RG comma 1 lett b).

Orbene, dagli atti acquisiti e dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge come il Giudice Sportivo avesse già provveduto alla omologazione della gara attraverso l'acquisizione dei relativi referti poiché lo stesso *"conferma la vittoria dell'incontro alla società ASD ALEGRA SETTIME con il punteggio di 16-0 per forfait della società ADT MONTREMAGNO"*.

Da ciò consegue che il provvedimento oggetto di gravame sia sussumibile alla procedura prevista dagli art. 24, 25 e 26 RG che disciplinano il procedimento relativo alle istanze di cui all'art. 23 comma 1 lett. b.

La struttura del suddetto procedimento prevede un termine preciso e perentorio di 3 giorni dal verificarsi del fatto per la presentazione dell'istanza (art. 24) nonché obbliga il Giudice Sportivo a instaurare una sorta di contraddittorio tra le parti mediante l'eventuale acquisizione di memorie e documenti (art. 26) prefissando un termine per la decisione e dando comunicazione dello stesso (art. 25).

Dalla documentazione acquisita risulta che nessuna delle suddette condizioni procedurali, poste a garanzia della immediatezza e del rispetto di generali principi del procedimento disciplinare, siano state rispettate ed infatti:

- L'email del 17 luglio 2017 non può essere considerata istanza della società ALEGRA SETTIME, che in ogni caso è tardiva rispetto al fatto denunciato
- Il Giudice Sportivo ha omesso di dare comunicazione alla MONTEMAGNO della proposizione dell'istanza privandola del contraddittorio sulla stessa
- Il giudice Sportivo ha omesso di indicare e comunicare la data fissata per la decisione

Da ciò discende l'invalidità del provvedimento impugnato e ciò in corretta applicazione dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia risultando violati, anche solo da un punto di vista formale, i principi di cui al comma 1 e comma 2 della stessa norma. Giova, per altro, ulteriormente sottolineare, leggendo l'incipit della email della ASD ALEGRA SETTIME (*"...In riscontro alla Vs. richiesta..."*) la circostanza che questa comunicazione, valutata dal Giudice Sportivo in maniera abnorme al pari di una istanza ex art. 24 RG, fosse stata, per così dire, *"richiesta alla società"* dallo stesso Giudicante di primo grado, con un abuso dei propri poteri che non può certo essere taciuto.

**ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI TAMBURELLO MASCHILE E FEMMINILE**

CONI - Foro Italcico - Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. 06.32723211 - fax 06.32723215

[www.federtamburello.it](http://www.federtamburello.it) - e-mail [federtamburello@federtamburello.it](mailto:federtamburello@federtamburello.it)

Codice Fiscale 80091990582 - Partita IVA 02122861004



Tutto quanto sopra esposto sarebbe di per sé già sufficiente a definire l'esito del reclamo tuttavia, la Corte ritiene opportuno, stante la particolarità delle circostanze esposte nel gravame, esaminare il provvedimento anche sotto un profilo più strettamente soggettivo, soprattutto in forza dell'espressa richiesta in tal senso formulata dalla reclamante.

Scrivendo infatti la MONTENAGNO a chiusura del reclamo:

*"...Vi chiedo quindi di invalidare il provvedimento di penalizzazione in quanto il giudice unico, vista la "fuga di notizie" e la faziosità atta ad ottenere un vantaggio di classifica per la società in cui esso stesso è giocatore, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera C avrebbe dovuto astenersi dall'emettere tale provvedimento tenendo fede ai doveri di indipendenza e riservatezza".*

Innanzitutto deve essere chiarito che a nulla rilevano, in questa sede, i comportamenti descritti sommariamente dalla reclamante nel proprio gravame relativi ad altre gare ed altri episodi tra la stessa ed il Giudice Sportivo, episodi che troverebbero la loro sede di verifica solo se fossero debitamente denunciati alla competente Procura Federale.

Ciò che qui rileva è che dalla documentazione acquisita d'ufficio risulta pacifico che l'avv. Soffientino, Giudice Sportivo, è tesserato quale giocatore per il campionato di Serie C – Muro con la società ASD IL TORRIONE, militante nello stesso campionato della ASD AMONTEMAGNO.

Inoltre, è altresì acclarato che l'applicazione della penalizzazione di un punto escluderebbe il MONTEMAGNO dalla fase post stagionale, a cui invece è ammessa la società in cui milita il Giudice Sportivo.

Quest'ultimo non poteva non rendersi conto che la sua decisione avrebbe alterato la griglia della fase post stagionale modificando gli accoppiamenti in cui era coinvolta anche la sua squadra.

In definitiva, si può affermare che sussistevano sicuramente motivi di opportunità rilevanti affinché il GS obbedisse al principio di cui all'art. 14 comma 6 lettere g) RG che *obbliga* l'organo giudicante all'astensione in tal caso.

Ma v'è di più.

A parere della Corte sussisteva al momento della decisione un interesse personale diretto da parte della GS sull'esito della sgangherata procedura. Lo stesso avrebbe dovuto, di conseguenza, astenersi ai sensi dell'art. 14 comma 6 lettere a) RG. Infatti nel prendere la decisione il Giudice ha alterato l'esito del campionato a cui egli stesso

**ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI TAMBURELLO UOMO, DONNA E FEMMINILE**

CONI - Foro Italo - Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. 06.32723211 - fax 06.32723215

[www.federtamburello.it](http://www.federtamburello.it) - e-mail [federtamburello@federtamburello.it](mailto:federtamburello@federtamburello.it)

Codice Fiscale 80091990582 - Partita IVA 02122861004



partecipava, modificando l'avversario che avrebbe dovuto incontrare nei turni di semifinale, creando così un vantaggio sportivo che, benché solo potenziale, risulta in ogni caso illecito ed ottenuto mediante la violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva che devono sovraintendere l'operato di tutti i partecipanti alla vita federale. A ciò si aggiunga l'inconsueta ed ingiustificabile tempistica dilatata della decisione che lascia adito a più di un dubbio sull'operato del giudicante in primo grado.

Si osserva come in linea generale la decisione presa da un organo giudicante che avrebbe l'obbligo di astenersi non comporta di per sé la nullità della decisione, fatto salvo i casi in cui il giudice abbia un interesse diretto e personale nella causa (Cass. civ. Sez. I, 09/11/2016, n. 22835), circostanza che a parere della Corte ricorre nella fattispecie in esame.

Di conseguenza la decisione impugnata è nulla anche sotto il profilo sopra descritto poiché presa da un organo giudicante che ha violato gli obblighi di cui all'art. 14 comma 6 lett. a) e g) RG.

Da ultimo la Corte ritiene che il comportamento tenuto dal Giudice Sportivo debba essere segnalato, mediante trasmissione dell'intero fascicolo, alla competente Commissione di Garanzia della Federazione affinché valuti se i comportamenti tenuti dal Giudice Sportivo nel corso dell'iter procedimentale da cui è scaturito il provvedimento oggetto del presente gravame, siano compatibili con i principi di autonomia e indipendenza degli organi di Giustizia nonché con tutti gli altri principi propri dell'ordinamento sportivo, come ampiamente richiamati in motivazione.

**P.Q.M.**

La C.S.A. dichiara fondato ed accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Montemagno e per l'effetto annulla il provvedimento del Giudice Sportivo ed in particolare la penalizzazione di un punto e la multa di € 20,00 comminata alla società.

**Dispone**

la restituzione della tassa ricorso alla società reclamante.

**Ordina**

la trasmissione del fascicolo alla Commissione Federale di Garanzia per valutazioni che riterrà opportune come da motivazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia FIPT

**ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI PALLA TAMBURELLO UOMO, MASCHILE E FEMMINILE**

CONI - Foro Italo - Largo Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. 06.32723211 - fax 06.32723215

[www.federtamburello.it](http://www.federtamburello.it) - e-mail: [federtamburello@federtamburello.it](mailto:federtamburello@federtamburello.it)

Codice Fiscale 80091990582 - Partita IVA 02122861004



Attesa l'urgenza e la complessità della questione fissa il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

**Manda**

alla Segreteria Federale per la comunicazioni di rito agli interessati e per la pubblicazione sul sito federale.

Avv. Jacopo Caproni



Avv. Enrico Zorzi



Avv. Paola Fiorillo

